

Codice DB1424

D.D. 27 novembre 2013, n. 2892

L.R. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: LIFT S.p.A. - Autorizzazioni lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Tipo di intervento: " Progetto di rimodellamento morfologico di pista da sci denominata Gorba in Frazione Panice Soprana" in Comune di Limone Piemonte (CN)

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

Vista l'istanza inoltrata dalla società LIFT S.p.A., con sede in via Roma, 38 – 12015 Limone Piemonte (CN), ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e della L.r. 09.08.1989 n. 45, pervenuta in data 11.10.2013, prot. n. 63228/DB14.24 presso la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Foreste, tendente ad ottenere l'autorizzazione per i lavori di "Rimodellamento morfologico di pista da sci denominata Gorba in Frazione Panice Soprana" in Comune di Limone Piemonte (CN);

Vista la documentazione progettuale così come integrata con nota prot. n. 70332/DB14.24 del 19.11.2013;

Preso atto dell'istruttoria e del parere espresso dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 70698/DB14.20 del 20.11.2013;

Considerato che il parere forestale non è dovuto, in quanto ai sensi del punto 4.2 della Circolare P.G.R. del 03.04.2012 (*Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Note interpretative e indicazioni procedurali*) tale parere si riferisce specificamente alla trasformazione o modificazione d'uso dei soli terreni boscati;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dagli uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL RESPONSABILE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i., la società LIFT S.p.A., con sede in via Roma, 38 – 12015 Limone Piemonte (CN), ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie a realizzare il “rimodellamento morfologico di pista da sci denominata Gorba in Frazione Panice Soprana” sulle superfici di cui al Foglio n. 45 mappali n. 96, 98, 100, 104, 120, 121, 236, 238, 309, 310 e 319 del Comune di Limone Piemonte (CN), su un’area complessiva pari a 22.658 m² interamente soggetta a vincolo idrogeologico e priva di copertura boscata, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto, allegato all’istanza, che si conserva agli atti.

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando movimenti terra non strettamente inerenti il progetto;
2. le operazioni di riporto dovranno essere preceduti da un’accurata operazione di preparazione della superficie di posa, comprendente l’asportazione e accantonamento del terreno vegetale, finalizzata ad un successivo ricoprimento delle superfici del riempimento;
3. i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
4. dovranno essere eseguite le operazioni d’inerbimento su tutte le aree oggetto di rimodellamento, con la finalità di realizzare una copertura vegetale efficace ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le semine in caso di non soddisfacente riuscita degli stessi;
5. tutte le aree inerbite dovranno essere interdette al pascolo con idonee recinzioni per almeno una stagione d’alpeggio dall’esecuzione dell’intervento;
6. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine dei lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Ai sensi dell’art. 8 della L.r. 45/89 il titolare dell’autorizzazione deve costituire, prima dell’inizio dei lavori, un deposito cauzionale, a favore della Regione Piemonte, di importo pari a € 4.530,00.

Il versamento può essere effettuato:

- tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte – Piazza Castello 165 – Torino;
- direttamente c/o la Tesoreria della Regione Piemonte – Via Garibaldi, 2 – Torino
- mediante versamento su c/c postale n. 10364107 intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte – Piazza Castello, 165 – Torino” Cod. IBAN: IT78F 0760101 000000010364107 indicando chiaramente la causale del versamento e gli estremi della legge: L.r. 45/89;
- mediante bonifico bancario sul c/c n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte” - Cod. IBAN: IT94V 02008 01044 000040777516 indicando chiaramente la causale del versamento e gli estremi della legge: L.r. 45/89;

Copia dell’attestato del versamento deve essere trasmesso alla Regione Piemonte – Settore Foreste, Via Guasco, 1 – 15121 Alessandria.

Nel caso sia costituita fidejussione assicurativa o bancaria, il relativo contratto deve essere stipulato a favore della Regione Piemonte e deve essere prodotto in tre copie al dirigente del Settore Foreste.

La cauzione verrà restituita a richiesta dell'interessato, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite.

Ai sensi dell'art. 9 della L.r. 45/89 il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento trattandosi di opere di interesse pubblico.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

La presente autorizzazione concerne esclusivamente, ai sensi dell'art.1, comma 3 della L.r. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce agli aspetti autorizzativi connessi alla movimentazione dei circa 45.000 m³ di materiale derivante da scavi di un cantiere edile sito nella limitrofa località Panice Soprana; la gestione delle terre e rocce da scavo e, in particolare, la possibilità di gestire questi materiali come sottoprodotti e non come rifiuti, dovranno essere oggetto di apposita procedura ai sensi delle normativa vigente e in particolare delle recenti modifiche introdotte con la pubblicazione della Legge n. 98 del 09.08.2013 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 21.06.2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", in vigore dal 21.08.2013.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini